

Dipartimento di «Lettere Arti e Scienze Sociali» (DILASS)

Regolamento per la ripartizione dei fondi di ricerca attribuiti dall'Ateneo al DILASS

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione dei fondi di ricerca (*ex* 60%) attribuiti dall'Ateneo al Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali (DILASS), in conformità con le Linee Guida approvate dal SA e dal CdA nel 2014 e, come ribadito nella delibera del SA dell'11 aprile 2017, con la maggiore aderenza ai criteri di valutazione proposti dall'ANVUR nel bando VQR 2011-2014 del 15 novembre 2015 e nel DM n. 120 del 2016 per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).

Art. 2 - Fondi di ricerca

1. La quota del **90% dei fondi** di ricerca attribuiti dall'Ateneo al Dipartimento – d'ora in poi **quota premiale (=quota y)** – è ripartita tra i Professori e Ricercatori aventi diritto, sulla base della produzione scientifica del quinquennio che precede la ripartizione (**per il 2017: il quinquennio 2012-2016**), secondo criteri premiali di seguito descritti.

2. L'importo della quota premiale è determinata in misura corrispondente alla ripartizione per Area fatta dall'Ateneo, tenendo conto dei fattori di costo della ricerca distintamente riferibili alle varie aree scientifiche presenti nel Dipartimento definiti nell'esercizio VQR 2011/2014.

3. La **quota residua** dei fondi di ricerca (pari al **10% per il 2017; 5% per il 2018, 0% per il 2019 e seguenti = quota x**) attribuiti dall'Ateneo al Dipartimento è **distribuita pro capite** (=quota x_i) ai Professori e Ricercatori aventi diritto, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 3 - Aveni diritto

1. Possono presentare domanda per l'attribuzione dei fondi ricerca i Professori ed i Ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) **attivi**, che risultino in servizio presso l'Ateneo e afferenti al Dipartimento.

2. Si considerano **attivi** i Professori e Ricercatori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) che nel triennio che precede la ripartizione siano **autori di almeno un prodotto della ricerca** ascrivibile alla tipologia prevista dall'esercizio VQR più recente (per il 2017 il triennio 2014-2016).

3. Non possono essere attribuiti fondi di ricerca ai professori/ricercatori inattivi (nessun prodotto nel triennio precedente della tipologia prevista dall'esercizio VQR) o che non abbiano presentato prodotti alla VQR 2011-2014;

4. Ciascun Professore e Ricercatore può sottoporre a valutazione fino ad un **massimo di 5 prodotti di ricerca** per il quinquennio di riferimento.

5. I prodotti di ricerca dei quali risultino autori più Professori/Ricercatori in servizio nello stesso Dipartimento devono riportare chiaramente la distribuzione delle rispettive responsabilità autoriali.

6. In caso di mancata rendicontazione dei progetti di ricerca (*ex* successivo art. 4) il docente non potrà accedere ad ulteriori fondi di ricerca di Ateneo.

Art. 4 - Progetto di ricerca

1. L'attribuzione dei fondi di ricerca ai Professori e ai Ricercatori che ne faranno domanda è subordinata 1) alla presentazione di un apposito progetto di ricerca allegato alla domanda e 2) alla valutazione dei prodotti di ricerca elencati e presentati in allegato alla domanda.

2. La scadenza relativa alla illustrazione dei risultati finali della ricerca e alla rendicontazione delle spese sostenute per i fondi di ricerca di Ateneo assegnati in un certo anno è fissata al 31 dicembre di tre anni dopo. I fondi non spesi o non impegnati al 31 dicembre di tre anni dopo l'anno di attribuzione, sono recuperati alla disponibilità del Dipartimento.

3. Per ogni progetto finanziato è comunque fatto obbligo a ciascun Professore/Ricercatore di presentare una sintetica relazione scientifica e finanziaria entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5 – Valutazione dei prodotti di ricerca

1. Nella determinazione dei criteri di ripartizione ci si dovrà attenere alle linee guida definite dall'ANVUR nel bando VQR 2011-2014 del 15 Novembre 2015 o al DM 120 del 2016 per Abilitazione Scientifica Nazionale.

In particolare, sulla base del bando VQR, possono essere presi in considerazione per la valutazione solo i seguenti prodotti di ricerca:

1. Monografia scientifica e prodotti assimilati:

- a. Monografia di ricerca;
- b. Raccolta coerente di saggi propri di ricerca;
- c. Concordanza;
- d. Commento scientifico;
- e. Bibliografia Critica o ragionata;
- f. Edizione critica di testi;
- g. Edizione critica di scavo;
- h. Pubblicazione di fonti inedite con introduzione e commento;
- i. Manuali critici, di contenuto non meramente didattico;
- j. Grammatiche e dizionari scientifici;
- k. Traduzione di libro se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore.

2. Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie:

- a. Articolo scientifico
- b. Articolo scientifico di rassegna critica di letteratura (Review essay)
- c. Lettera
- d. Contributo a Forum su invito della redazione della rivista
- e. Nota a sentenza
- f. Traduzione in rivista, per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante.

3. Contributo in volume

- a. Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
- b. Articolo scientifico in atti di conferenza con processo di revisione peer

- c. Prefazione/Postfazione con carattere di saggio
- d. Curatela di volume con saggio introduttivo
- e. Catalogo con saggio introduttivo
- f. Voce critica di dizionario o enciclopedia
- g. Traduzione in volume, per i soli SSD in cui è scientificamente rilevante;
- h. Schede di catalogo, repertorio o corpora

4. Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l'identificazione della data di produzione)

- a. Composizioni
- b. Disegni
- c. Progetti architettonici
- d. Performance
- e. Esposizioni
- f. Mostre
- g. Prototipi d'arte e relativi progetti
- h. Banche dati e software
- i. Carte tematiche
- j. Test psicologici
- k. Materiali audiovisivi

2. Non è consentito l'inserimento tra i prodotti di ricerca di articoli pubblicati su riviste che per gli anni di riferimento hanno visto sospeso il loro rating nelle liste ISI.

In ogni caso, non è consentito l'inserimento tra i prodotti di ricerca di articoli pubblicati su riviste non dotate di ISSN, nonché di libri o capitoli di libri o di Atti non dotati di ISBN, né di preprints.

3. La valutazione 1) delle domande presentate e dei relativi progetti di ricerca ad esse allegati, 2) dei prodotti di ricerca presentati, è affidata ad un'apposita Commissione di Dipartimento (= Commissione di ripartizione fondi di ricerca di Ateneo) di cui al successivo art. 9.

Art. 6 Valutazione dei prodotti di ricerca

La valutazione dei prodotti di ricerca sarà effettuata sulla base di criteri coerenti con quelli previsti dal bando VQR 2011-2014 del 15 Novembre 2015 o dal DM n. 120 del 2016 per Abilitazione Scientifica Nazionale. Ciascun componente della Commissione ha l'obbligo di astenersi dalla valutazione dei prodotti di cui sia autore/coautore/curatore.

La valutazione dei prodotti di ricerca da parte della Commissione comporta:

a) l'attribuzione a ciascun prodotto di un punteggio corrispondente il più possibile a un livello di merito tra quelli previsti dalla VQR 2011-2014:

LIVELLI DI MERITO	PESO
-------------------	------

A Eccellente (top 10%)	1,0 (1,25 per prodotti monografici eccellenti: vd. Art. 7, comma 1)
B Elevato (segmento 10-30%)	0,7
B Discreto (segmento 30-50%)	0,4
C Accettabile (segmento 50-80%)	0,1
D Limitato (segmento 80-100%)	0,0

b) l'attribuzione a ciascun prodotto e/o docente dell'eventuale punteggio aggiuntivo di cui al successivo art. 8;

c) la redazione di una scheda dettagliata, dalla quale emerga la valutazione dei singoli prodotti di ricerca.

1. Posto N_a il numero dei docenti del Dipartimento che hanno presentato validamente domanda di assegnazione dei fondi di ricerca, l'assegnazione della parte della quota Y (90 % nel 2017= quota premiale) spettante a ogni professore / ricercatore i (detta *Quota y_i*) è stabilita applicando la seguente formula:

$$Quota_i = FondoDipartimento \times \left(\frac{punteggio_i}{\sum_{i=1}^{N_a} punteggio_i} \right)$$

In cui $punteggio_i$ è il punteggio assegnato ad ogni docente sommando i punteggi di merito LM_k dei cinque lavori (0.0; 0.1; 0.4; 0.7; 1.0):

$$punteggio_i = \sum_{k=1}^5 LM_k$$

In questo modo il punteggio massimo acquisibile da un docente è uguale a 5.0

IN SINTESI: “La quota premiale spettante ad ogni professore o ricercatore è dunque determinata in ragione del rapporto tra il proprio punteggio (= $punteggio_i$) e la somma dei punteggi ottenuti da tutti i docenti e ricercatori che hanno presentato domanda al Dipartimento”.

2. La quota complessiva dei fondi di ricerca spettante a ogni professore / ricercatore che ha presentato validamente domanda (detta *Quota y_i*) è stabilita applicando la seguente formula:

$$Quota_i = Quota_{xi} + Quota_{yi}$$

cioè quota parte individuale del 10% dei fondi disponibili + quota parte premiale (in base a punteggio di max. 5 prodotti di ricerca presentati + eventuale punteggio aggiuntivo).

Art. 7 - Criteri di valutazione

1. Ai fini dell'attribuzione dei fondi di ricerca Ateneo, la Commissione procede all'attribuzione del seguente punteggio a ciascun prodotto della ricerca presentato:

Punteggio 1,0 - ECCELLENTE

a) libri a carattere monografico, dotati di ISBN, pubblicati con casa editrice a diffusione nazionale o internazionale, caratterizzati da innovatività e originalità, e di rilevanza internazionale per il tema trattato e per i riferimenti bibliografici utilizzati; in base ad un criterio di tradizionale e peculiare adozione nel campo della ricerca e della produzione di area umanistica, la Commissione può attribuire un punteggio maggiorato - fissato a **1,25** - alle monografie che costituiscono un fondamentale punto di riferimento nello specifico settore di studi e contribuiscono in maniera significativa e riconosciuta dalla comunità scientifica al progresso della ricerca;

b) capitoli di libro, o articoli su libro, dotato di ISBN, pubblicato con casa editrice a diffusione nazionale o internazionale, caratterizzati da innovatività e originalità, e di rilevanza internazionale per il tema trattato e per i riferimenti bibliografici utilizzati;

c) articoli su rivista di fascia A nazionale o internazionale, dotata di ISSN e di comitato scientifico internazionale che adotta un sistema di *referee* anonimi, caratterizzati da innovatività e originalità, e di rilevanza internazionale per il tema trattato e per i riferimenti bibliografici utilizzati;

d) articoli su rivista nazionale o internazionale, dotata di ISSN e di comitato scientifico che adotta un sistema di *referee* anonimi, caratterizzati da innovatività e originalità, e di rilevanza internazionale per il tema trattato e per i riferimenti bibliografici utilizzati.

Punteggio 0,7 - ELEVATO

a) libri a carattere monografico, dotati di ISBN, pubblicati con casa editrice a diffusione nazionale o internazionale caratterizzati da innovatività e originalità, e di rilevanza nazionale o internazionale per il tema trattato e per i riferimenti bibliografici utilizzati;

b) capitoli di libro, o articoli su libro, dotato di ISBN, pubblicato con casa editrice a diffusione almeno nazionale, caratterizzati da innovatività e originalità, e di rilevanza nazionale o internazionale per il tema trattato e per i riferimenti bibliografici utilizzati;

d) articoli su rivista nazionale o internazionale, dotata di ISSN e di comitato scientifico che adotta un sistema di *referee* anonimi, caratterizzati da innovatività e originalità, e di rilevanza nazionale o internazionale per il tema trattato e per i riferimenti bibliografici utilizzati.

Punteggio 0,4 - DISCRETO

a) libri a carattere monografico, dotati di ISBN, pubblicati con casa editrice a diffusione nazionale non necessariamente caratterizzati da innovatività e originalità;

b) capitoli di libro, o articoli su libro dotato di ISBN e pubblicato con casa editrice a diffusione nazionale, non necessariamente caratterizzati da innovatività e originalità;

c) articoli su rivista nazionale, dotata di ISSN e di comitato scientifico che adotta un sistema di *referee* anonimi, non necessariamente caratterizzati da innovatività e originalità;

d) voce enciclopedica a carattere innovativo;

Punteggio 0,1 - ACCETTABILE

- a) voce enciclopedica priva di carattere di innovatività/originalità;
- b) direzione di opera e/o curatela;
- c) recensioni;
- d) monografia pubblicata con editore locale o a carattere provvisorio;
- e) altri prodotti di ricerca (reports e altro).

Punteggio 0,0 - LIMITATO

- a) libri a carattere monografico, non dotati di ISBN, pubblicati con casa editrice a diffusione locale non caratterizzati da innovatività e originalità;
- b) capitoli di libro, o articoli su libro non dotato di ISBN e pubblicato con casa editrice a diffusione locale, non necessariamente caratterizzati da innovatività e originalità;
- c) articoli su rivista locale, non dotata di ISSN o di comitato scientifico, che non adotta un sistema di *referee* anonimi, non caratterizzati da innovatività e originalità;
- d) voce enciclopedica a carattere non innovativo;
- e) recensioni su rivista locale, non dotata di ISSN o di comitato scientifico, che non adotta un sistema di *referee* anonimi.

Art. 8 - Punteggi aggiuntivi

1. Tenendo presente che il fondo di Ateneo è stato ripartito fra i vari Dipartimenti utilizzando anche l'indicatore IRD3 -attrazione fondi di ricerca- con un peso del 5%, sono attribuiti punteggi aggiuntivi ai singoli docenti sulla base dei seguenti criteri:

- a) fino ad un massimo di 0,25 punti per la partecipazione a progetti di ricerca acquisiti con bandi competitivi nazionali (PRIN, FIRB; 0,1 punti coordinatore nazionale, 0,05 punti coordinatore locale) ed internazionali (Progetti quadro europei: 0,2 punti coordinatore progetto, 0,1 punti coordinatore locale) nel quinquennio di riferimento.

Art. 9 – Commissione di Dipartimento per la ripartizione dei fondi di ricerca (ex 60%) di Ateneo

1. La Commissione, designata dal Consiglio di Dipartimento e composta da 7 membri (Professori e Ricercatori in servizio) tra i quali almeno 1 rappresentante per ciascuna delle sezioni del Dipartimento stesso, è presieduta dal Direttore o dal Referente per la Ricerca scientifica.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

- predisporre il modello della domanda di assegnazione fondi;
- aprire a tempo debito il bando interno per la ripartizione dei fondi, che deve restare aperto per almeno due settimane;

- acquisire le domande, i progetti, i prodotti della ricerca e decretarne l'ammissibilità o non ammissibilità;
- valutare i prodotti di ricerca presentati.
- calcolare la quota complessiva dei fondi di ricerca spettante ai richiedenti ammessi alla ripartizione; comunicare tale quota al Direttore di Dipartimento.
- La Commissione di ripartizione dei fondi di ricerca deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla scadenza del bando. In caso di presentazione di una o più istanze di revisione della valutazione, come da comma seguente, la Commissione deve concludere la propria opera di revisione entro sessanta giorni dalla scadenza del bando.
- Il Direttore di Dipartimento comunica, tramite posta elettronica, ai richiedenti l'esito della procedura di valutazione. I richiedenti possono presentare al Direttore istanza di revisione della valutazione entro un termine di una settimana dal giorno dell'invio della comunicazione da parte del Direttore. L'esito dell'eventuale istanza di revisione non è impugnabile. Trascorse due settimane, o posteriormente all'esito degli eventuali lavori di revisione di valutazione da parte della Commissione, il Direttore di Dipartimento dispone l'assegnazione della quota complessiva dei fondi di ricerca spettante ai richiedenti ammessi alla ripartizione.